

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GROUPAMA
COMMERCIO



Responsabilità Civile

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che *indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato* sono state evidenziate:

- con stampa su sfondo giallo nelle Condizioni di Assicurazioni (mod. 150131 - ed. 11/2009);
- con tabelle e carattere grassetto nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 120173).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	3
GARANZIA ADDIZIONALE	8
CONDIZIONI SPECIALI	9
CONDIZIONE SPECIFICA	10
CONDIZIONI INTEGRATIVE PER ALBERGHI, PENSIONI, ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA	11
SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI	13

La normativa e le disposizioni contenute nel presente fascicolo formano parte integrante del fascicolo Condizioni di assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia (Modello 150121 - ed. 11/2009) e delle Condizioni Particolari della polizza GROUPAMA COMMERCIO (Modello 120173).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è inoltre estesa a:

a) **proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata**

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorie e complementarietà dell'attività principale e non siano predominanti rispetto all'attività stessa.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente;
- da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata con la franchigia riportata nelle Condizioni Particolari di polizza;

b) **danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, nonché quelli da mancato uso.

Questa garanzia è prestata con la franchigia riportata nelle Condizioni Particolari di polizza;

c) **responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali, come definiti dalla Legge 196/97, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, qualora richiamata la Garanzia Addizionale R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni.

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in polizza;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato nelle Condizioni Particolari di polizza;

d) **responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata;

SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

e) **committenza veicoli**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; tale estensione di garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

A deroga dell'art. 5 questa estensione di garanzia viene prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;

f) **danni da interruzione o sospensione di attività**

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata entro il limite di indennizzo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza;

g) **danni a cose portate dai clienti**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettera k), l'assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell'attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento e fino alla concorrenza di quanto previsto ai "limiti di indennizzo – franchigie/scoperti" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute;

h) **danni a cose sottoposte a lavorazione** (valida soltanto per attività di lavanderia, stireria e tintoria)

A deroga di quanto previsto dall'art. 3 lettera g), l'assicurazione s'intende estesa ai danni alle cose consegnate sottoposte a lavorazione.

Questa garanzia è prestata con i "limiti di indennizzo – franchigie/scoperti" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza;

i) **proprietà e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, macchine ed altri mezzi in genere** necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;

j) **proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette**, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa;

k) **servizi di vigilanza aziendale**, anche con guardiani armati e cani; per i danni provocati dai cani, la garanzia è prestata con la franchigia riportata nelle Condizioni Particolari di polizza;

l) **proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili**;

m) **esercizio della mensa aziendale o del bar interno** restando inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;

n) **esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio**, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;

SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

- o) **partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili**, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature;
- p) **organizzazione di corsi di istruzione e addestramento**, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi;
- q) **proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne** e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell'art. 5), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi;
- r) **operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce;**
- s) **rischio dello smercio** (valida anche per erboristerie)
L'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell'ambito dell'attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa.
Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria.
Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- t) **trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici** (valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)
L'assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.
L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

ART. 2**QUALIFICA DI "TERZI"**

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

Sono invece considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali:

- d) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
- e) i lavoratori interinali, come definiti dalla Legge 196/97, che vengano utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata.

SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), la garanzia è operante:

1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l'art. 8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall'art. 8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.;
3. nell'ambito del massimale previsto per l'art. 8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e) ed f), la garanzia non è operante:

4. per le malattie professionali.

ART. 3

RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;
- f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi;
- h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo il disposto dell'art. 1 lettera s);
- i) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- j) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

inoltre l'assicurazione **R.C.T./R.C.O.** non comprende i danni:

- l) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m) da detenzione o impiego di esplosivi.

ART. 4

PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

ART. 5

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei, esclusi quelli facenti parte dell'ex U.R.S.S.; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 6**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

ART. 7**DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicati nelle Condizioni Particolari di polizza.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società ed a corrispondere il maggior premio dovuto.

Qualora l'Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.

Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamata in polizza la "Condizione Specifica" di cui all'art. 10.

GARANZIA ADDIZIONALE

ART. 8

GARANZIA ADDIZIONALE

(operante solo se indicati i relativi massimali nelle Condizioni Particolari di polizza)

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle **Malattie Professionali** riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le presenti "Condizioni di assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

CONDIZIONI SPECIALI

ART. 9

CONDIZIONI SPECIALI

A) ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO TERZI-ESCLUSA INSTALLAZIONE

(sempre operante)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettere b) e g), la garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi e derivanti:

- a) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali dove viene svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata con i "limiti di indennizzo – franchigie/scoperti" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

B) INSTALLAZIONE PRESSO TERZI DEI PRODOTTI VENDUTI NELL'ATTIVITÀ ASSICURATA (operante solo se prevista dall'attività assicurata)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettere b), g) ed h), la garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi:

- a) durante l'esecuzione dei lavori;
- b) non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori; nonché quelli derivanti:
- c) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi.

La garanzia non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Questa estensione di garanzia è prestata con i "limiti di indennizzo – franchigie/scoperti" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

CONDIZIONE SPECIFICA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

ART. 10

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

(operante solo se indicati il valore del fabbricato ed il relativo massimale nelle Condizioni Particolari di Polizza)

Gli artt. 1) e 3) si intendono abrogati.

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto nelle Condizioni Particolari di polizza.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi ed attrezzature sportive e giochi in genere.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- d) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e/o loro familiari;
- e) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente;
- f) da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata con la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di polizza.

Il valore indicato nelle Condizioni Particolari di polizza deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10% il valore dichiarato dall'Assicurato nelle Condizioni Particolari di polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

CONDIZIONI INTEGRATIVE PER ALBERGHI, PENSIONI, ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA

ART. 11

CONDIZIONI INTEGRATIVE PER ALBERGHI, PENSIONI, ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA

ESTENSIONI DI GARANZIA

(sempre operanti)

1) Cose portate in albergo consegnate o non consegnate all'albergatore

L'art. 1 lettera g) si intende abrogato ed integralmente sostituito come segue:

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettera k), l'assicurazione comprende, nel limite per Cliente riportato nelle Condizioni Particolari di polizza e comunque entro il massimale per danni a cose stabilito in polizza, i danni dei quali l'albergatore sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate, con esclusione dei danni a veicoli e natanti in genere ed a cose in essi contenute e quelli da bruciatura per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, da lavatura, da smacchiatura e simili.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, gli occupanti una medesima camera sono considerati come un unico Cliente.

Relativamente alle cose portate dai clienti e **consegnate** all'albergatore e per quelle che l'albergatore stesso si è rifiutato di ricevere senza giustificato motivo, si intendono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) da incendio;
- b) da incendio e/o da furto ai valori ed ai preziosi.

Relativamente alle cose portate dai clienti e **non consegnate** all'albergatore, la garanzia viene prestata con le seguenti differenziazioni:

i danni da incendio si intendono:

- c) esclusi, qualora sia operante la Garanzia Addizionale A) dell'art. 4 del Settore A – Incendio o esista altra assicurazione per tali beni; in questo secondo caso la garanzia sarà valida solamente per la parte di danno non coperta da tale altra assicurazione;
- d) compresi, qualora non sia operante la Garanzia Addizionale A) dell'art. 4 del Settore A – Incendio e non esista altra assicurazione per tali beni, fino alla concorrenza del limite per Cliente riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

i danni non conseguenti ad incendio che colpiscono i valori ed i preziosi non consegnati verranno risarciti, per ogni Cliente danneggiato, fino alla concorrenza dell'importo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

Per gli alberghi che svolgono attività stagionale la presente garanzia opera esclusivamente nei periodi di apertura dell'esercizio.

I risarcimenti dovuti in forza delle sopra indicate estensioni di garanzia sono corrisposti sotto detrazione dello scoperto con il relativo minimo riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

2) Autorimesse e parcheggi

L'art. 1 lettera n) si intende abrogato ed integralmente sostituito come segue:

L'assicurazione comprende la proprietà e/o esercizio di autorimesse e/o zone adibite a parcheggio al servizio esclusivo dell'attività assicurata, esclusi moli e spiagge; sono compresi i danni ai veicoli, anche a motore, dei Clienti ma esclusi i danni da furto e da incendio, i danni alle cose che si trovano a bordo ed in genere tutti i danni soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti.

La presente garanzia viene prestata con la franchigia riportata nelle Condizioni Particolari di polizza.

3) Servizi accessori

Ad integrazione dell'art. 1 l'assicurazione comprende l'esercizio di attività accessorie quali: ristoranti, lavanderie, bar, saloni di parrucchieri per uomo e/o signora, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali.

È inoltre compresa la proprietà e/o l'esercizio di piscine e sale da ballo.

Per tali attività accessorie, vale quanto disposto all'art. 1 con i "limiti di risarcimento – franchigie /scoperti" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza eventualmente previsti per la specifica attività svolta.

4) Attività sportive e ricreative

Ad integrazione dell'art. 1 l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, di palestre per attività ginnica in genere anche con attrezzi e delle seguenti attività sportive: pallacanestro, pallavolo, pallamano, minigolf, tennis, bocce, calcetto, nuoto, noleggio barche, sci e biciclette, organizzazione di gite turistiche con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D. Lgs. 111/95.

ADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE/ALBERGATORE

5) Variazione del numero delle camere

Il premio del presente settore è determinato in base alla dichiarazione del numero delle camere indicate nelle Condizioni Particolari di polizza.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, il Contraente/Albergatore si impegna a darne immediato avviso alla Società ed a corrispondere il maggior premio dovuto.

Qualora il Contraente/Albergatore non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero delle camere originariamente dichiarate, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI

ART. 12

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori interinali ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 13

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 14

ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – SINISTRI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).



SOCIETÀ DI



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1
Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

